

**COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 04/11/2022**  
**CORTE SPORTIVA D'APPELLO n. 05/2022**

Nel procedimento promosso dalla società Robur Basket Osimo con ricorso del 31.10.2022, avverso il provvedimento di inibizione per giorni quindici del tesserato SUPPI Juan Ignacio ai sensi dell'art. 3, punto 1 / 2 a) RG, la CORTE SPORTIVA D'APPELLO - MARCHE composta dai Sigg.ri

Gulli Avv. Francesco	Presidente
Orlandi Avv. Luigi	Componente
Grisanti Avv. Gian luca	Componente

All'udienza del 4.11.2022 è presente per la società ricorrente il Presidente Alberto Buscarini e l'Avv. Dino Latini come da delega del Presidente stesso,

Si dà atto che gli arbitri, regolarmente convocati, sono stati entrambi sentiti sulle circostanze in esame.

Gli arbitri hanno entrambi confermato il fatto, escludendo tuttavia la violenza dell'atto e specificando – in particolare il secondo arbitro Talotta Simone – che *"il colpo non è stato violento ma secondo me plateale per protesta"*.

Tale precisazione, esclude la configurazione dell'atto di violenza individuato dall'art. 33 comma 1 / 2 a) essendo invece ravvisabile la meno grave condotta sanzionata dall'art 33 comma 1 / 1 a) ("comportamento irrispettoso").

Difatti, in casi analoghi, la Giurisprudenza della Corte Sportiva di Appello Nazionale ha in precedenza statuito che *"va revocata la squalifica per 2 gare inflitta ad un giocatore per avere colpito, durante una gara uno degli arbitri arbitro sulla spalla, a mano chiusa (33, 1/1c del Regolamento di Giustizia), qualora, escluso qualsiasi intento aggressivo o violento sia accertato che il gesto mirava semplicemente ad attirarne l'attenzione; il gesto, infatti, meramente irrispettoso va sanzionato con la semplice deplorazione (art. 33, 1/1a del Regolamento di Giustizia). - C.U. n. 350 del 13 novembre 2015 C.S.A. n. 7"*.

In virtù di quanto sopra esposto, ritenendo questa Corte di non doversi discostare da tale autorevole precedente

**PQM**

la Corte in parziale accoglimento del ricorso e riqualificato il fatto commina la sanzione della *deplorazione* per "comportamento irrispettoso nei confronti di un arbitro di cui all'art 33 comma 1 / 1 a) Dispone l'addebito in misura pari al 50% della tassa ricorso.

Ancona 4.11.2022

Presidente Avv. Francesco Gulli    Giudice Avv. Luigi Orlandi    Giudice Avv. Gian Luca Grisanti